



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 235/A.S. 2024-2025

Palermo, 10/2/2025

AL PERSONALE

All'Ufficio personale Docenti e ATA

AI DSGA

OGGETTO: Art. 35 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, certificazione-autocertificazione

Si ritiene necessario fornire sulla base della normativa vigente le disposizioni relative alla disciplina delle assenze del personale.

Le ferie, i permessi ed i giorni di malattia o per visite /esami diagnostici sono disciplinati dal:

- CCNL 2007 scuola per i docenti a tempo indeterminato;
- CCNL 2019/21 per i docenti con contratto a tempo determinato al 30/06 e al 31/08 e per i docenti con contratto di supplenza breve.

Si riporta integralmente l'ART. 35 commi da 1 a 16 del CCNL 2019/2021:

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, **si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di**

ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
7. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. NB: I permessi sono **erogati a domanda**, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa, ma, come chiarito dall'ARAN, "***non oltre un ragionevole lasso di tempo dall'evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo***". Ai sensi dell'art. 35, comma 8 del CCNL 2019/21, detti permessi retribuiti spettano, oltre che al personale di ruolo, anche al personale precario (docente ed ATA).

9. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

10. I permessi di cui ai commi 8 e 9 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

11. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007.

12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Per il personale con supplenza breve e saltuaria: lo stesso art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21 prevede che sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. I permessi riconosciuti al personale con supplenza breve riducono le ferie, interrompono l'anzianità di servizio e non vengono computati ai fini della maturazione del punteggio nelle graduatorie.

Il comma 13 dell'art. 35 del CCNL 2019/21 dispone: *“Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007”*

Per usufruire dei permessi, è sufficiente fornire una motivazione, che può essere preventivamente autocertificata o certificata e comunque depositata agli atti entro e non oltre i 3 giorni successivi.

13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi **non retribuiti**, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

14. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di **otto giorni** complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

15. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità servizio a tutti gli effetti.

16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29/11/2007.

Indicazioni:

Per la **FORMAZIONE**: solo ai docenti (anche precari) spettano **cinque giorni di permesso** retribuito, nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi, vigente nei diversi gradi di istruzione. Ai 5 giorni ha diritto anche il personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione; i 5 giorni da fruire come discente o come formatore non sono cumulabili, per cui si ha diritto complessivamente a 5 giorni.

Per i **Permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/1992**: spettano nella misura di **tre giorni al mese** (il personale ATA può usufruirne anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili). Sono retribuiti e spettano al personale di ruolo e precario. L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”*.

Per i **Permessi brevi retribuiti**: sia il personale docente di ruolo che con contratto a termine può usufruire di permessi brevi fino ad un massimo di due ore giornaliere. Possono essere richiesti durante tutto l'arco dell'anno scolastico ma **non possono essere superiori alle**:

18 ore/anno per la Scuola Secondaria di I e II grado

22 ore/anno per la Scuola Primaria

25 ore/anno per l'Infanzia

I docenti dovranno recuperare le ore richieste di permesso, entro i due mesi successivi. Il personale in supplenza breve dovrà regolarizzare entro la scadenza della nomina. Le ore da recuperare verranno svolte con precedenza nelle classi a cui erano state sottratte o in altre classi in base all'esigenza organizzativa. **Qualora non fosse possibile il recupero, si procederà con la ritenuta corrispettiva alla retribuzione spettante.**

Il DS o un suo collaboratore concederà il permesso breve se in condizione di poter effettuare le sostituzioni.

MODALITÀ' COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA

La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria personale e al responsabile delle sostituzioni al mattino entro le ore 7.30. Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza e, in ogni caso, deve comunicare prima possibile la durata del periodo di malattia e il numero di protocollo del certificato medico.

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla strutture che hanno svolto la visita o la prestazione da trasmettere entro e non oltre i successivi 3 giorni.

Se il dipendente presta servizio in più scuole è tenuto tempestivamente a comunicare l'assenza per malattia anche alle altre scuole.

Per tutto quanto non espresso si rimanda alle normative integrali vigenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993*